

6. NUOVO TESTO DEGLI IMPEGNI DOPO LE MODIFICHE CONNESSE AL *MARKET TEST*

Alla luce di quanto sopra, per far definitivamente venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria e per rispondere alle sollecitazioni legittime emerse nel *market test* gli impegni di Fastweb vengono integrati e precisati come segue:

IMPEGNO n. 1: *Impegno a rispettare tempi certi nella costruzione della nuova infrastruttura di rete.*

Le Parti si impegnano a realizzare la rete FTTH, nelle 29 città interessate dall'accordo, secondo stringenti scadenze temporali, con obiettivi annuali fissati a partire dall'anno in corso. In particolare, le Parti si impegnano verso l'AGCM a realizzare 300 - 550 mila ripartitori ottici di edificio (ROE) entro il 2020, almeno nelle seguenti proporzioni che già incorporano possibili problematiche e oscillazioni operative:

- per il 30 % - e, dunque, 0 - 150 mila ROE - entro il 2017,
- per il 70% - e, dunque, 150 - 300 mila ROE - entro il 2018,
- per l'85% - e, dunque, 300 - 400 mila ROE - entro il 2019, e
- per il 95% - e, dunque, 400 - 550 mila ROE - entro il 2020.

Le Parti si impegnano a prevedere un meccanismo di verifica che consenta all'Autorità di monitorare la realizzazione della rete secondo le percentuali sopra indicate. In particolare, le Parti si impegnano a nominare, previa consultazione e gradimento dell'Autorità, un soggetto terzo ed indipendente, che certifichi che il progetto venga realizzato secondo il percorso temporale sopra definito. Le Parti si impegnano a trasmettere all'Autorità un report annuale redatto dal soggetto terzo ed indipendente in cui verrà certificato lo stato di avanzamento dei lavori ed il rispetto delle tempistiche nella realizzazione dei ROE.

FF inizierà a realizzare i verticali subito dopo la realizzazione della tratta orizzontale, in ragione delle richieste di collegamento delle singole utenze formulate dalle Parti.

IMPEGNO n. 2: *Eliminazione del diritto di prelazione di TIM e FW sulle risorse di rete eccedenti il loro fabbisogno industriale; definizione di criteri di realizzazione della rete che garantiscano a TIM e FW la possibilità di formulare autonomamente e disgiuntamente a operatori richiedenti offerte wholesale di servizi di accesso; obbligo di FF di concludere accordi di accesso ai propri segmenti verticali con operatori richiedenti.*

L'art. 7.2 dell'Accordo sarà modificato come segue:

“Le Parti concordano sin d’ora che oggetto dell’attività della Società sarà esclusivamente la realizzazione delle tratte di rete dal cabinet fino ai building e alle residenze dei clienti (“Rete Secondaria” e “Verticali”) e pertanto la Società offrirà solo accesso alla Rete Secondaria e ai Verticali in fibra.

Resta inteso tra le Parti che: (a) la realizzazione del Progetto renderà disponibile in uso esclusivo a TIM e FW secondo le modalità definite nel Piano Industriale, gli assets di Rete Secondaria e i Verticali delle Reti GPON per queste configurate dalla Società; e (b) le risorse eccedenti le infrastrutture parimenti destinate alle due reti di TIM e FW necessarie per soddisfare il fabbisogno industriale delle Parti, resteranno nella disponibilità di FF, che le cederà in uso agli operatori richiedenti, previo studio di fattibilità, alle condizioni di volta in volta applicabili, tenuto anche conto della regolamentazione vigente. Le Parti stimano che le risorse eccedenti sono comprese tra [2-8] fibre nella rete secondaria (tratta compresa tra il ROE e il CNO). In particolare, la Società risponderà agli operatori richiedenti, entro 20 giorni lavorativi, dalla ricezione di eventuali manifestazioni di interesse relative alle risorse di rete realizzate e disponibili, con l'obbligo di giustificare l'eventuale diniego soltanto per mancata disponibilità/impossibilità tecnica; (c) le Parti convengono che i criteri di realizzazione della rete dovranno garantire un numero di fibre tali da consentire a ciascuna di esse di formulare autonomamente e disgiuntamente a operatori richiedenti offerte wholesale di servizi di accesso; (d) FF garantirà a tutti gli operatori richiedenti l'accesso ai verticali realizzati, secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente; (e) FF, ove richiesto e previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici, concluderà con gli operatori richiedenti accordi aventi ad oggetto la realizzazione e l'utilizzo dei segmenti verticali nelle sedi dove FF ha già realizzato i ROE”.

IMPEGNO n. 3: *Accesso alle infrastrutture di posa e offerta VULA e bitstream NGA FTTH a condizioni non discriminatorie*

1. A tutti gli operatori che ne facciano richiesta le Parti garantiranno l'accesso alle infrastrutture di posa attraverso accordi di scambio dei diritti disponibili sulle rispettive infrastrutture o accordi di concessione di diritti IRU a condizioni trasparenti, non discriminatorie, eque e ragionevoli, fatta salva la disponibilità in capo alle Parti dei necessari diritti di utilizzazione delle stesse infrastrutture.
2. Al di là degli obblighi di natura regolamentare, già o eventualmente gravanti sulle Parti ovvero in caso di loro rimozione in tutte o in parte delle aree geografiche coperte con l'infrastruttura di FF, ciascuna di esse si impegna a formulare in modo autonomo un'offerta all'ingrosso di servizi VULA e servizi *bitstream* NGA FTTH a condizioni non discriminatorie.

IMPEGNO n. 4: *Riduzione della durata dell'Accordo*

L'art. 4 dello Statuto di FF sarà modificato come segue:

"La società ha durata sino al 31 dicembre 2035. Con deliberazione dell'assemblea tale durata potrà essere:

- *prorogata, nel caso in cui al 31 dicembre 2035 un soggetto terzo ed indipendente nominato dalle Parti, previa consultazione e gradimento dell'Autorità, abbia certificato che, a tale data, non siano stati ancora recuperati gli investimenti effettuati; o*
- *anticipatamente sciolta, nel caso in cui gli investimenti effettuati siano stati recuperati prima del 31 dicembre 2035.*

A valle dello scioglimento della Società le Parti faranno salvi i rapporti avviati dalla stessa con i terzi".

IMPEGNO n. 5:

5.1 *Limitazione quantitativa all'obbligo delle Parti di attivare i clienti residenziali e micro-business mediante gli asset resi disponibili da FF;*

5.2 *Limitazione esplicita alle sole aree di centrale previste dal Progetto dell'obbligo delle Parti di rivolgersi a FF per la realizzazione della rete ed eliminazione dell'obbligo di considerare*

prioritariamente FF per lo sviluppo, in altre aree del Paese, di progetti analoghi a quelli oggetto dell'accordo di co-investimento;

5.3 Eliminazione della possibilità di FF di partecipare alle gare indette da Infratel Italia S.p.A. per la copertura delle cc.dd. aree bianche;

5.4 Eliminazione della possibilità per le Parti di collaborare per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a massimizzare le prestazioni delle reti FTTC, attraverso l'utilizzo della tecnologia multi-operator vectoring (MOV).

5.1: L'art. 7.3 dell'Accordo sarà modificato come segue:

"Le Parti concordano altresì che la realizzazione della Rete Secondaria (inclusi i Verticali) sarà affidata, a prezzi di mercato, in outsourcing E2E dalla Società a TIM, in misura del 70%, e a FW in misura del 30% (i "Contratti di Outsourcing"). Le Parti si impegnano a procedere senza indugio, immediatamente dopo la Data di Sottoscrizione, alle discussioni e negoziazioni finalizzate alla sottoscrizione dei Contratti di Outsourcing, che le Parti si impegnano a sottoscrivere con la Società nel più breve termine possibile. TIM e FW s'impegnano ad attivare la clientela residenziale e micro-business con i servizi forniti mediante gli assets resi disponibili dalla Società per quanto riguarda le quantità minime indicate nel Business Plan. Al di là delle quantità minime indicate nel BP, le Parti non sono in alcun modo vincolate ad acquistare da FF le risorse di rete necessarie per servire i restanti clienti di TIM e di Fastweb nel mercato retail nelle aree interessate. Le Parti sono pienamente libere di rifornirsi dal mercato sia per il rimanente fabbisogno relativo all'attivazione della clientela residenziale e micro-business sia per l'attivazione di clienti enterprise sia, ancora, per soddisfare future esigenze industriali delle stesse".

5.2: L'art. 7.4 dell'Accordo sarà modificato come segue:

"Per tutto il periodo di realizzazione del Progetto (come previsto dal Piano Industriale), ferma la qualità di socio della Società, TIM e FW si obbligano, fatte salve le attività analoghe all'Attività di ciascuna Parte preesistenti alla Data di Esecuzione, ad utilizzare in via esclusiva la Società per la realizzazione del Progetto ed a non sottoscrivere accordi e/o a detenere partecipazioni dirette od indirette in Società che prevedono lo svolgimento di Attività nelle aree di centrale nelle quali è realizzata l'infrastruttura prevista dal Progetto".

5.3: Le Parti si impegnano a eliminare l'art. 7.5 dell'Accordo, con il quale queste ultime avevano ipotizzato la possibilità che FF partecipasse alle gare indette da Infratel Italia S.p.A. per la copertura delle cosiddette aree bianche.

5.4 Le Parti si impegnano ad eliminare l'art. 8 dell'Accordo, con il quale avevano previsto "ulteriori aree di possibili cooperazione" volte a massimizzare la performance della tecnologia VDSL enhanced e future evoluzioni, attraverso l'utilizzo della tecnologia multi-operator vectoring (MOV).

IMPEGNO n. 6:

- 6.1 Adozione di una specifica disposizione che obblighi FF ad adottare misure idonee ad impedire il trasferimento tra le Parti di qualsiasi informazione commercialmente sensibile;**
- 6.2 Adozione di una specifica disposizione che obblighi il CdA di FF a dotarsi di un Manuale di antitrust compliance;**
- 6.3 Adozione di una specifica disposizione che obblighi il CdA a nominare un responsabile incaricato di vigilare sul rispetto del Manuale di antitrust compliance;**
- 6.4 Nomina di un amministratore indipendente.**

6.1: Fastweb e TIM s'impegnano ad introdurre nell'Accordo l'art. 7.3-bis secondo cui:

"Le Parti concordano che FF adotterà processi idonei ad escludere il trasferimento tra le Parti di tutte le informazioni commercialmente sensibili di cui sia venuta a conoscenza per l'esecuzione dell'accordo. A tal fine lo statuto della società prevedrà apposite misure fisiche e logiche che garantiscano la segregazione dei dati tra la società e i propri azionisti nonché norme comportamentali e un Compliance Officer responsabile della loro attuazione, che trasmetterà all'Autorità una relazione annuale in cui verrà certificato il rispetto delle suddette misure o la loro eventuale violazione.

Le attività tecniche di collegamento dei clienti di ciascuna delle due Parti saranno affidate da Flash Fiber in outsourcing alle Parti stesse che opereranno disgiuntamente, anche attraverso utilizzo di imprese terze, secondo processi tali da garantire la segretezza delle informazioni commerciali".

6.2: Nello Statuto di FF le Parti si impegnano ad inserire il seguente Titolo IX:

"Titolo IX

MISURE DI COMPLIANCE ANTITRUST

Articolo 29-bis - Manuale di Antitrust Compliance

"Al fine di garantire la piena e corretta segregazione delle informazioni a rilevanza competitiva, il Cda è tenuto a dotarsi di un Manuale di Antitrust Compliance che definisca le misure e le norme comportamentali che dovranno essere messe in atto dalla Società e dai suoi amministratori e dipendenti. In particolare, tale manuale, per evitare la circolazione e la diffusione non autorizzata tra i soci di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale dei soci o dei terzi, dovrà prevedere adeguate misure di segregazione delle informazioni operative aziendali e commerciali rispetto ai soci. In caso di violazione delle regole sancite nel manuale antitrust, saranno applicate sanzioni disciplinari proporzionate alla condotta e alla sua gravità. In ogni caso, il Manuale di Antitrust Compliance prevedrà una procedura di segnalazione anonima delle violazioni del manuale".

6.3: Nello Statuto di FF le Parti si impegnano ad inserire il seguente art. 21-bis:

"Articolo 21-bis Antitrust Compliance Officer

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un responsabile incaricato di vigilare sul rispetto del Manuale di Antitrust Compliance di cui si doterà la Società nonché di ricevere eventuali segnalazioni sulla sua violazione. Le specifiche funzioni del responsabile sono indicate nel menzionato Manuale di Antitrust Compliance.

L'Antitrust Compliance Officer è altresì responsabile di verificare la corretta applicazione del Manuale di Antitrust Compliance di cui al titolo IX del presente Statuto.

L'Antitrust Compliance Officer trasmetterà inoltre all'Autorità un report annuale in cui verrà certificato il rispetto delle suddette misure o la loro eventuale violazione".

6.4 Le Parti si impegnano a modificare l'art. 18.2 dello Statuto di FF prevedendo la nomina di un amministratore indipendente con funzioni di verifica del rispetto dell'accordo di co-investimento come modificato dagli impegni:

"I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati in via diretta dai soci pur in un contesto assembleare così da consentire la documentazione della nomina, come segue:

- 5 amministratori ivi incluso l'Amministratore delegato da parte di TIM;*
- 2 amministratori ivi incluso il presidente del consiglio di amministrazione, da parte di Fastweb;*

- *l'amministratore indipendente, incaricato in particolare di verificare il rispetto degli accordi e patti para-sociali, come emendati dagli impegni assunti nell'ambito del procedimento AGCM 1799. La nomina dell'amministratore indipendente non altererà gli attuali pesi ponderali tra le partecipazioni delle Parti riflessi nell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione".*

DURATA DEGLI IMPEGNI

I presenti impegni resteranno applicabili sino al 31.12.2035. Per superare le eccezioni sollevate nel *market test* in merito al fatto che la durata dell'impegno n. 3 sia inferiore alla durata della JV cooperativa, le Parti, nell'intento di fugare ogni preoccupazione concorrenziale di *input foreclosure*, si impegnano a far coincidere la durata dell'impegno n. 3 con quella della Società.

